

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.14
DEL CCNL/22.01.2004 - COMPARTO ENTI LOCALI**

TRA

Comune di Tricase, rappresentato in questo atto da _____

e

Comune di Tiggiano, rappresentato in questo atto da _____

Premesso:

- che il Comune di Tricase , con delibera della G.C. n. _____, ha stabilito l'utilizzo, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 - Comparto Enti Locali, per il periodo..... e per n.ore settimanali, della Dott.ssa Silvia De Salvo - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Tiggiano - Cat.D., Pos.Ec.D3, per l'affidamento di incarico ascrivibile alla categoria di appartenenza;
- che il Comune di Tiggiano con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ ha autorizzato l'utilizzo della propria dipendente da parte del Comune di Tricase;
- che il funzionario ha espresso parere favorevole a prestare attività lavorativa presso entrambi i Comuni;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dai due Comuni con appositi atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto e durata

La convenzione ha per oggetto l'utilizzazione ai sensi dell'art.14 del CCNL/22.01.2004- Comparto Enti Locali - da parte del Comune di Tricase della dipendente del Comune di Tiggiano, Dott.ssa, Silvia De Salvo in possesso della Cat. D, Pos. Ec. D3, presso il Settore " Servizi Finanziari".

La presente convenzione avrà decorrenza dale sino al....., salvo proroga per la quale sarà necessaria la richiesta del Comune di Tricase e la conseguente autorizzazione da parte del Comune di Tiggiano, fermo restando l'assenso del lavoratore.

ART 2 - Tempo di lavoro

Il dipendente assegnato assicurerà la sua presenza in servizio presso il Comune di Tiggiano per n.18 ore settimanali e presso il Comune di Tricase, per n. 18 ore settimanali articolato nel modo seguente:.....

ART. 3 - Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata dal Comune di Tiggiano, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex d .lgs. n. 196/2003), la cui fruizione sarà comunicata all'ente di assegnazione per quanto di competenza.

ART. 4 - Retribuzione

I rapporti finanziari tra i Comuni sono ispirati ai principi della ripartizione proporzionale degli oneri giacché la spesa relativa al trattamento economico del dipendente convenzionato sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune.

Al Comune di Tiggiano sarà rimborsata la quota di retribuzione relativa alla parte di orario d'obbligo espletato presso il Comune di Tricase , oltre i relativi oneri contributivi e riflessi.

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 CCNL 31/3/1999) attraverso autonomo decreto di nomina da parte del Comune di Tricase, potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 14 del suddetto contratto.

Eventuali ulteriori prestazioni supplementari presso il Comune di Tricase saranno retribuite direttamente dal Comune medesimo.

ART. 5 - Cause di scioglimento

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi di Giunta comunale adottati dalle Amministrazioni comunali o per recesso della dipendente assegnata.

ART. 6 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

ART. 7 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

PER IL COMUNE DI TRICASE

PER IL COMUNE DI TIGGIANO
